

**REGOLAMENTO
DESIGNAZIONI E NOMINE
NEGLI ORGANI**



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI MACERATA

*Approvato dall'organo di Indirizzo nella
riunione del 29 Settembre 2017*



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3 Requisiti di onorabilità, professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza

Art. 4 Procedura di verifica dei requisiti

Art. 5 Assunzioni di provvedimenti di sospensione e decadenza

TITOLO III – DESIGNAZIONI E NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 6 Requisiti e criteri di designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo

Art. 7 Procedimento per la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo da parte degli Enti Designanti

Art. 8 Procedimento per la designazione da parte dell'Assemblea dei Soci

Art. 9 Nomina dei componenti del nuovo Organo di Indirizzo

TITOLO IV – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

Art. 11 Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 12 Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 Nomina del Presidente e del VicePresidente del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V – NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14 Requisiti dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 15 Candidatura e nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO VI – PUBBLICITA' E NORMA TRANSITORIA

Art. 16 Pubblicità

Art. 17 Norma transitoria



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, di seguito “*Regolamento*” disciplina, ai sensi dell’art. 8, comma 5, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, di seguito indicata come “*Fondazione*”, le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti dell’Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Principi generali)

1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
2. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
3. Nella composizione dei propri Organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell’ambito territoriale previsti dallo statuto e si attiene al principio dell’adeguata presenza di uomini e donne. Tale presenza è assicurata con riferimento all’insieme di tutti gli Organi della Fondazione.

TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

(Requisiti di onorabilità, professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)

1. Ai componenti dell’Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli da 11 a 16 dello Statuto, in tema di requisiti di residenza, onorabilità e professionalità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza.
2. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di *curriculum* sottoscritto dall’interessato; i candidati alla carica di



componente del Collegio dei Revisori dei Conti devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante autocertificazione resa ai sensi di legge. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi della vigente normativa. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, come ad esempio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti.

Art. 4

(Procedura di verifica dei requisiti)

1. Ciascun organo statutario e il Consiglio di amministrazione per il Segretario generale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro quindici giorni le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma, ogni componente produce la documentazione di cui al superiore art. 3, comma 2.
3. Per le nomine relative ai componenti dell'Organo di indirizzo, la verifica è svolta dall'organo in carica. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di indirizzo provvede il Collegio dei Revisori dei conti.
4. Per le nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione la verifica è svolta dal Consiglio di amministrazione inizialmente nella sua seduta di insediamento e poi quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione.
5. Per il Segretario Generale la verifica è effettuata dal Consiglio di Amministrazione prima della sua assunzione e poi quando necessario.
6. Per le nomine dei componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei conti la verifica è svolta dal Collegio inizialmente nella sua seduta di insediamento e poi quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione. Oltre alla documentazione di cui al superiore comma 2, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel registro dei Revisori legali.
7. Per le nomine dei componenti gli Organi, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità devono sussistere dalla data di assunzione della carica.
8. Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinino il sorgere di un conflitto di interessi, comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

Art. 5

(Assunzione dei provvedimenti di sospensione e di decadenza)

1. I componenti gli Organi collegiali della Fondazione possono essere sottoposti a provvedimenti di sospensione dalle rispettive funzioni qualora a loro carico si verifichi una delle cause previste dall'art. 15 dello Statuto.



2. Gli stessi componenti di uno degli Organi collegiali possono altresì essere dichiarati decaduti qualora si verifichi a loro carico una delle cause previste dall'articolo 16 dello Statuto.
3. I provvedimenti di sospensione o di decadenza sono assunti dall'Organo di cui è componente l'interessato in apposita riunione convocata al fine dal Presidente, o da chi ne fa le veci, dopo avere inteso l'interessato e dopo attento esame e valutazione delle relative circostanze.
4. La relativa deliberazione risulta approvata se riporta la maggioranza dei presenti l'Organo chiamato a provvedere; provvedimento che il Presidente provvede poi a comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altre mezzo idoneo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, all'interessato e, se socio, dando mandato agli Uffici della Fondazione di annotarlo nel libro soci.

TITOLO III

DESIGNAZIONE E NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 6

(Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di indirizzo)

1. L'Organo di Indirizzo della Fondazione è composto da sedici membri di cui otto nominati dall'Assemblea dei Soci e otto nominati dai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) dello Statuto.
2. I candidati alla carica di componente dell'Organo di Indirizzo devono possedere idonee conoscenze nelle materie inerenti ai settori istituzionali dell'attività della Fondazione e devono aver maturato nelle predette materie una concreta esperienza operativa.
3. I componenti dell'organo di Indirizzo devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e residenza di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 13 dello Statuto.
4. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo, e l'Organo di indirizzo per le conseguenti nomine, si attengono a quanto previsto dagli articoli 23 e ss. dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'art.23, comma 1, dello Statuto, la Fondazione periodicamente verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 23, comma 2 dello Statuto.

Art. 7

(Procedimento per la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo da parte degli Enti designanti)

1. Il Presidente, almeno tre mesi prima la scadenza del mandato dei componenti dell'Organo in carica, ovvero tempestivamente nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato, invita gli Enti designanti di cui all'art.23, comma 1, lettera b) dello Statuto, a comunicare entro il termine di due mesi dal ricevimento della lettera stessa una rosa di tre candidati. Nella formazione delle terne i soggetti designanti assicurano un'adeguata presenza di uomini e donne.



2. I candidati indicati dagli Enti esterni, una volta nominati membri dell'Organo di indirizzo, non rappresentano in alcun modo i rispettivi Enti che li hanno designati, ma concorrono tutti all'esclusivo perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
3. I soggetti designanti effettuano la comunicazione della rosa di candidati mediante lettera sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante e indirizzata alla Fondazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, oppure mediante suo deposito presso gli Uffici della Fondazione, che ne rilasceranno apposita ricevuta, nel termine sopra indicato.
4. Ogni Ente deve allegare alla lettera di comunicazione della rosa, per ciascun candidato, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto secondo le previsioni di cui al superiore art. 3 nonché il consenso al trattamento dei dati e l'accettazione preventiva della carica.
5. Il Segretario generale della Fondazione, man mano che pervengono le lettere di risposta degli Enti interessati, provvede a farle protocollare e a verificare che le stesse contengano tutte le indicazioni e i documenti richiesti, curandone quindi la loro raccolta e custodia. Nell'ipotesi in cui la lettera non contenga i dati o la documentazione richiesta, il Segretario generale provvede ad invitare l'Ente interessato a integrare opportunamente la propria comunicazione entro e non oltre il termine originario.
6. Qualora uno o più Enti cui compete la designazione, non abbia provveduto ai sensi del superiore comma 1, ovvero vi abbia provveduto in modo incompleto, il Presidente invita nuovamente il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi trenta giorni. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, la relativa designazione è effettuata dal Prefetto di Macerata che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione. In caso di mancata designazione da parte della Prefettura di Macerata entro il termine indicato, la nomina dei componenti viene effettuata per cooptazione ai sensi dell'art. 24, comma 4 dello Statuto.
7. Le terne di candidati aventi i requisiti richiesti sono sottoposte al voto dell'Organo di Indirizzo. Ogni componente può esprimere, per ciascuna terna, una sola preferenza. La votazione ha luogo a scrutinio segreto o in forma palese a scelta dell'Organo di Indirizzo. In caso di scrutinio segreto il Segretario Generale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti fungono da scrutatori.
8. Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, nell'ambito della stessa terna, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi con una seconda votazione. In caso di ulteriore parità l'Organo di Indirizzo viene nuovamente convocato entro dieci giorni.
9. Dell'avvenuta nomina il Presidente dà immediata notizia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, agli Enti Designanti e ai soggetti nominati.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al caso di nomina in surroga. In tale evenienza, il Presidente della Fondazione chiede all'Ente o agli Enti interessati la comunicazione entro trenta giorni di nuove terne di candidati. Nei casi di inadempienza si procede come sopra indicato.



Art.8

(Procedimento per la designazione da parte dell'Assemblea dei Soci)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno un mese prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato, convoca l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla designazione dei componenti di sua competenza; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Ai fini della designazione, i soci devono depositare presso gli Uffici della Fondazione, che ne rilasciano ricevuta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, le proposte di candidature a componente dell'Organo di indirizzo sulla base di una o più liste ciascuna delle quali deve riportare un numero di candidati pari a quello da eleggere e assicurare un'adeguata presenza di uomini e donne.
3. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a designare componenti in surroga di precedenti componenti l'Organo di indirizzo, ogni proposta deve contenere un numero corrispondente di candidati.
4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 30 soci in carica e ogni socio può sottoscrivere soltanto una proposta. Il socio proponente non può a sua volta essere candidato, anche se in altra lista; il candidato in una lista non può contemporaneamente essere candidato in altra lista;
5. Ogni proposta deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti Statutari da parte di ciascun candidato secondo le previsioni di cui al superiore art. 3, dal consenso al trattamento dei dati e da una dichiarazione di preventiva accettazione dell'eventuale nomina.
6. Qualora non siano presentate liste, ovvero le stesse risultino incomplete, il Presidente ne dà notizia all'Assemblea dei Soci e convoca nuovamente la stessa ponendo nuovamente all'ordine del giorno la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo; nel caso di ulteriore mancata designazione, la stessa è effettuata dal Prefetto di Macerata che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuta attenere l'Assemblea dei Soci; in ulteriore difetto la nomina avviene per cooptazione ai sensi dell'art. 24, comma 4 dello Statuto.
7. Immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, gli Uffici della Fondazione rimettono al Presidente del Collegio dei probiviri tutte le liste di candidati ad essi pervenute.
8. Il Collegio dei probiviri, a sua volta, verifica la regolarità formale di tutte le proposte avanzate e la completezza della documentazione richiesta e, quindi, provvede a depositarle presso l'ufficio del Segretario generale della Fondazione almeno due giorni lavorativi precedenti il giorno fissato per l'Assemblea insieme con le eventuali sue osservazioni.
9. Le liste ritenute ammissibili dal Collegio dei probiviri sono sottoposte al voto dell'Assemblea, previa comunicazione delle eventuali osservazioni dello stesso Collegio. Le votazioni per la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo sono fatte a scrutinio segreto o mediante voto palese a scelte dell'Assemblea dei Soci e ogni socio può votare per una sola lista.
10. Risultano designati i candidati che fanno parte della lista che riporta la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, qualora nessuna lista abbia raggiunto le predette maggioranze, in seconda votazione i candidati che fanno parte della lista che consegue la maggioranza assoluta dei votanti.
11. Nel caso in cui si raggiunga la parità di voti tra due o più liste di candidati che abbiano riportato le prescritte maggioranze, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni per il ballottaggio tra le predette liste.



Art. 9

(Nomina dei componenti del nuovo Organo di indirizzo)

1. Il Presidente, preso atto delle designazioni formulate, convoca l'Organo di Indirizzo affinché proceda per ciascuno dei sedici designati – di cui otto dall'Assemblea dei soci e otto su indicazione degli Enti esterni – alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione del mandato, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 17 dello Statuto, procedendo, in caso favorevole, a nominarli componenti l'Organo di indirizzo.
2. Il nuovo Organo di Indirizzo si intende, comunque, regolarmente costituito ed in grado di deliberare non appena risulti nominata almeno la maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO IV

**NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE**

Art. 10

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette consiglieri a norma dell'articolo 27, primo comma, dello Statuto.
2. La nomina dei consiglieri spetta all'Organo di indirizzo che vi provvede secondo quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento. Le disposizioni di cui al presente Titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, in caso di nomina in surroga di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, dello Statuto.

Art. 11

(Requisiti dei componenti del Consiglio di amministrazione)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e residenza di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 13 dello Statuto.
2. I consiglieri devono essere scelti tramite procedura selettiva-compartiva, fra coloro che:
 - a) si siano distinti nella attività economiche e professionali;
 - b) abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, anche attraverso l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;
 - c) si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale o artistico o culturale o del terzo settore;
 - d) abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni adeguate.

Art. 12

(Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente, approssimandosi la scadenza del mandato dei consiglieri, pone all'ordine del giorno dell'Organo di Indirizzo la determinazione del numero dei componenti il prossimo Consiglio di amministrazione in conformità a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 27 dello Statuto.



2. Alla scadenza del mandato dei consiglieri il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo affinché provveda alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione.
3. Ai fini della nomina i componenti dell'Organo di indirizzo possono presentare proposte di candidature a consigliere sulla base di liste depositandole presso gli Uffici della Fondazione almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione avente all'ordine del giorno la nomina del Consiglio.
4. Ogni lista di candidature deve essere sottoscritta da almeno sei componenti l'Organo di indirizzo in carica e deve contenere un numero di candidati a consigliere pari a quelli da eleggere oltre ad assicurare un'adeguata presenza di uomini e donne. Il candidato presente in una lista non può contemporaneamente essere candidato in altra lista; il proponente può sostenere una sola lista e non può essere candidato nella lista dallo stesso sottoscritta o in altra lista.
5. Ogni lista, inoltre, deve essere accompagnata dai curriculum vitae dei candidati, dalle "autodichiarazioni", in ordine al possesso dei requisiti statutari, e dai documenti di cui al secondo comma del superiore articolo 3 e, infine, da una preventiva dichiarazione di accettazione della carica.
6. Il Segretario generale della Fondazione raccoglie le liste di candidature presentate nel termine indicato e ne verifica la completezza con riferimento a quanto prescritto dal presente Regolamento dopo di che le consegna al Presidente affinché le sottoponga all'Organo di Indirizzo.
7. Qualora le liste di candidati presentate presso la Fondazione non fossero complete quanto ai dati e ai documenti richiesti, lo stesso Segretario invita i proponenti, telefonicamente, ovvero tramite idonei mezzi telematici, ad integrare i documenti mancanti.
8. Il Presidente sottopone all'Organo di indirizzo le liste dei candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.
9. Le votazioni sono fatte a scelta dell'Organo di Indirizzo con voto palese o a scrutinio segreto e ogni componente l'Organo di indirizzo può votare per una sola lista; risultano nominati i candidati che fanno parte della lista che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
10. Nel caso in cui si raggiunga la parità di voti tra due o più liste di candidati l'Organo di Indirizzo procede ad un'ulteriore votazione per il ballottaggio tra le predette liste; in caso di ulteriore parità, l'Organo di Indirizzo è convocato nuovamente entro 10 giorni.
11. Dopo che l'Organo di indirizzo ha provveduto alla nomina dei consiglieri, il Presidente ne informa gli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo anche telematico che ne attesti la ricezione.
12. Con la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione i precedenti membri decadono automaticamente dal loro mandato.

Art. 13

(Nomina del Presidente della Fondazione e del VicePresidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 3 dello Statuto, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, con votazioni separate, nella sua seduta d'insediamento.
2. Le votazioni, a scelta dei consiglieri, possono essere effettuate con voto palese o a scrutinio segreto e in tale ultimo caso il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale



fungono da scrutatori. Per ciascuna votazione ogni consigliere può esprimere un solo voto e il componente del consiglio che viene votato a maggioranza assoluta dei presenti risulta eletto.

TITOLO V

NOMINE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14

(Requisiti dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre revisori effettivi e due revisori supplenti nominati dall'Organo di indirizzo secondo quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento. Le disposizioni di cui al presente Titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, in caso di nomina in surroga di uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi degli artt. 10, comma 6 e 31, comma 4 dello Statuto.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei conti, effettivi e supplenti, devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali e devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e residenza di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto e non trovarsi nelle situazione di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'art. 13 dello Statuto.

Art. 15

(Candidatura e nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti)

1. Approssimandosi la scadenza del Collegio dei Revisori dei conti, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla cessazione per scadenza del mandato, il Presidente dà inizio alle procedure di designazione del nuovo Collegio dei Revisori dei conti rammentando ai componenti dell'Organo di indirizzo la scadenza del mandato ed invitando gli stessi a presentare le candidature.
2. Ai fini della nomina i componenti dell'Organo di Indirizzo possono presentare proposte di candidature sulla base di liste depositandole presso gli Uffici della Fondazione almeno due giorni prima della riunione avente all'ordine del giorno la nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno sei componenti in carica dell'Organo di Indirizzo e deve riportare un numero di candidati pari a cinque distinti fra componenti effettivi e supplenti oltre ad assicurare un'adeguata presenza di uomini e donne. Il candidato presente in una lista non può contemporaneamente essere candidato in altra lista; il proponente può sostenere una sola lista e non può essere candidato nella lista dallo stesso sottoscritta o in altra lista.
4. Ogni lista deve essere corredata dai curriculum vitae dei candidati e dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti insieme alle dichiarazioni con le quali i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e accettano in via preventiva l'eventuale nomina.
5. Il Segretario generale della Fondazione raccoglie le liste di candidature presentate nel termine indicato al superiore comma 2 e ne verifica la completezza dopo di che le consegna al Presidente affinché le sottoponga all'Organo di Indirizzo.



6. Qualora le liste di candidati presentate presso la Fondazione non fossero complete quanto ai dati e ai documenti richiesti, lo stesso Segretario invita i proponenti, telefonicamente ovvero tramite altro mezzo idoneo, anche telematico, ad integrare i documenti mancanti.
7. Il Presidente sottopone all'Organo di indirizzo le liste dei candidati alla nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti. Le votazioni sono fatte a scelta dell'Organo di Indirizzo con voto palese o a scrutinio segreto e ogni componente l'Organo di indirizzo può votare per una sola lista; risultano nominati i candidati che fanno parte della lista che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
8. Nel caso in cui si raggiunga la parità di voti tra due o più liste di candidati l'Organo di Indirizzo procede ad un'ulteriore votazione per il ballottaggio tra le predette liste; in caso di ulteriore parità, l'Organo di Indirizzo viene convocato nuovamente entro 10 giorni.
9. Il componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti più anziano in carica o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età, svolge le funzioni di Presidente del collegio.
10. Dopo che l'Organo di indirizzo ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori, il Presidente ne informa gli interessati a mezzo lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
11. Con la nomina della maggioranza dei componenti il Collegio dei revisori dei conti, i precedenti membri decadono automaticamente dal loro mandato.

TITOLO VI PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art. 16 (Pubblicità)

Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti, i loro *curricula* sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 17 (Norma transitoria)

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 29 Settembre 2017. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore dello stesso continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le disposizioni di cui al previgente regolamento sulle nomine dei componenti degli Organi della Fondazione.